



Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare

Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS

Parere n. 107 del 11 dicembre 2020

Progetto:	<p style="text-align: center;"><i>Parere Tecnico</i></p> <p style="text-align: center;">Aeroporto "Giuseppe Verdi" di Parma. Piano di sviluppo aeroportuale 2023</p> <p style="text-align: center;">ID_VIP: 4224</p>
Proponente:	ENAC

La Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS Commissione VIA

RICHIAMATA la normativa che regola il funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell'impatto ambientale VIA –VAS, e in particolare:

- il Decreto Legislativo del 3 aprile 2006, n.152 recante “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. e in particolare l’art. 8 (*Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale - VIA e VAS*), come modificato dall’art. 228, comma 1, del Decreto Legge del 19 maggio 2020, n. 34 recante “*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 17 luglio 2020 n. 77, e successivamente dall’art. 50, comma 1, lett. d), n. 2), del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76 recante “*Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale*”, convertito con modificazioni con Legge 11 settembre 2020, n. 120;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342 in materia di composizione, compiti, articolazione, organizzazione e modalità di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze del 4 gennaio 2018, n. 2 in materia di costi di funzionamento della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale - VIA e VAS e del Comitato Tecnico Istruttorio;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 20 agosto 2019, n. 241 di nomina dei componenti della Commissione Tecnica di Verifica dell’Impatto Ambientale – VIA e VAS;
- il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare n.GAB/DEC/2011/168 del 28/10/2011 di nomina del rappresentante della Regione Emilia Romagna;
- la Delibera Giunta Regionale n. 1321/2020 con la quale la Regione Emilia Romagna ha designato, quale rappresentante regionale nella Commissione tecnica di verifica dell’impatto ambientale VIA e VAS, il dott. Valerio Marroni, Direttore del Servizio Valutazione Impatto Ambientale e Promozione Sostenibilità Ambientale;
- l’art.5, comma 2, lettera e) del il Decreto del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 13 dicembre 2017, n. 342;

PREMESSO che:

- Con parere n. 3312 del 17/04/2020 la precedente CTVA esprimeva parere favorevole con prescrizioni sul progetto in oggetto, ID_VIP 4224.
- Con nota prot. 23951/MATTM del 03/04/2020 sono state acquisite le Osservazioni di Legambiente Parma, WWF ed altri,
- Considerata l’entrata in vigore dell’art. 103 del D.L. 17/03/2020, n. 18, convertito con Legge 24 aprile 2020, n. 27, che dispone che “*Ai fini del computo dei termini ordinatori o perentori, propedeutici, endoprocedimentali, finali ed esecutivi, relativi allo svolgimento di procedimenti amministrativi su istanza di parte o d'ufficio, pendenti alla data del 23 febbraio 2020 o iniziati successivamente a tale data, non si tiene conto del periodo compreso tra la medesima data e quella del 15 aprile 2020*”, e di quanto successivamente disposto dall’art. 37 del D.L. n. 23 del 08/04/2020 che proroga il suddetto termine al 15 maggio 2020, il nuovo termine di scadenza delle consultazioni del pubblico è fissato al 22 maggio 2020.

- Con nota prot. 33644/MATTM del 11/05/2020, assunta al prot. 1330/CTVA del 12/05/2020, la Direzione Generale CRESS ha chiesto alla commissione Tecnica di valutare i contenuti delle Osservazioni di Legambiente Parma, WWF ed altri, di cui sopra, con riferimento alle determinazioni assunte nel parere n. 3312 del 17/04/2020.
- Con nota prot. 50320 del 21/05/2020, assunta al prot. n. 1612/CTVA del 25/05/2020, ENAC afferma di *“non ritenere necessario fornire ulteriori controdeduzioni su un procedimento che può ritenersi concluso con l’espressione del parere dalla competente Commissione Tecnica VIA/VAS”*.

TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO

- Si osserva preliminarmente che l’iter proposto non pare suscettibile di accoglimento ove qualificato, come riesame “improprio” del parere reso dalla precedente Commissione, in quanto un siffatto procedimento di secondo grado si applica solo ai provvedimenti definitivi, nel caso in oggetto al decreto di VIA, in cui confluisce il parere della CTVA, mero atto endoprocedimentale.
- Oltretutto si evidenzia che già la CTVA, nella sua composizione precedente, ha confermato le proprie valutazioni di compatibilità ambientale, all’esito di un percorso partecipato, in cui risulta che le Associazioni predette abbiano potuto partecipare presentando plurime osservazioni, nelle due tornate successive del procedimento, e più precisamente:
 - o Osservazioni di Associazioni Legambiente Parma, WWF Parma e ADA Parma + altri in data 14/12/2018;
 - o Osservazioni di Legambiente, Ada onlus, WWF Parma in data 13/06/2019.
- Nel merito dell’osservazione oggetto del presente parere, la precedente CTVA risulta aver analizzato l’alternativa zero, affermando che *“L’alternativa zero non è perseguibile per i deficit prestazionali già attualmente registrati dallo scalo parmense. D’altronde lo stesso PRIT 2025 della Regione Emilia Romagna adottato con delibera dell’assemblea legislativa n.214 del 10/07/2019 prevede per il Verdi (Parma) un ruolo complementare, trovandosi tra Milano e Bologna, che potrà favorire l’accessibilità all’area emiliana e a importanti poli economici produttivi puntando quindi maggiormente sui cargo”*.
- Secondariamente l’iter prospettato non risponde alla tipicità del procedimento amministrativo, oltre a dilatare le tempistiche del procedimento, che si sono concluse con il parere favorevole con prescrizioni n. 3312 del 17/04/20.
- In terzo luogo si tratterebbe di una fase non prevista normativamente, posto che le osservazioni del pubblico sono consentite solo nei termini scanditi chiaramente dall’art. 19 del d.lgs. 152/06, mentre dare ingresso a una nuova valutazione di osservazioni a pareri già espressi dalla CTVA, genera un aggravio del procedimento, e una disparità di trattamento a carico del proponente, tali da precludere all’attuale CTVA di dare ingresso a una fase non tipizzata e opaca di rinnovazione del giudizio all’interno della procedura di valutazione di impatto ambientale, posto che siffatta soluzione sarebbe foriera di inevitabili ricorsi.
- In questo contesto la CTVA attuale può avere semmai un diverso ruolo, ovvero quello di rendere alla Direzione un parere tecnico, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 342/2017, volto a fornire elementi istruttori integrativi di supporto alla discrezionalità provvedimento di cui gode l’amministrazione nella formulazione dell’atto conclusivo del procedimento. Ciò in particolare quanto agli aspetti di natura sanitaria, in considerazione della presenza di esperti all’interno della rinnovata composizione dell’organo.

A tal riguardo, sulla base di un’analisi del parere reso, si osserva:

- (i) che la CTVA nel parere 3312 del 17/04/20 alla prescrizione n.1 Ante Operam richiede al Proponente di *“presentare uno studio riferito agli scenari probabilistici sul rischio di incidenti aerei che dovrà essere redatto mediante modelli di calcolo da esperti qualificati Lo studio dovrà*

descrivere e quantificare i possibili rischi per la salute umana e per l'ambiente ed eventualmente dovrà anche individuare le misure, a carico del Proponente, per eliminare o ridurre il danno";

- (ii) che in tale prescrizione il rischio per la salute umana risulta associato al solo incidente aereo, mentre risulta mancante una valutazione del rischio per la salute associato all'esposizione agli inquinanti atmosferici indotti dall'aumento atteso del traffico aereo;
- (iii) che tale valutazione potrà essere svolta mediante uno studio specifico circa la salute pubblica definito di comune accordo tra l'ARPAE e l'Unità Sanitaria Locale, e sviluppato su un campione significativo di abitanti esposti agli effetti potenziali dell'esercizio aeroportuale, anche per comprendere l'efficacia delle misure di contenimento adottate.

La Commissione Tecnica di Verifica Ambientale – VIA e VAS

Commissione VIA

per le ragioni in premessa indicate sulla base delle risultanze dell'istruttoria che precede, e in particolare i contenuti valutativi che qui si intendono integralmente riportate quale motivazione del presente parere

esprime il seguente

MOTIVATO PARERE

Preliminarmente rileva di non poter procedere a revisione nel merito del parere n. 3312 del 17/04/20.

Sulla scorta dell'analisi supplementare svolta invece quanto ai profili dell'impatto sanitario, ritiene che la Direzione possa, nell'ambito della propria discrezionalità tecnica, aggiungere alla prescrizione n.1 il seguente contenuto: *"Lo studio dovrà valutare anche gli eventuali effetti dell'inquinamento atmosferico e dovrà includere dati epidemiologici sui ricoveri ospedalieri per malattie respiratorie croniche, asma bronchiale, malattie cardiovascolari e tumori polmonari nei Comuni impattati dall'aeroporto (Parma) oltre che sui relativi dati di mortalità e morbosità. Nello studio sarà riformulata la stima del rischio cancerogeno da benzo(a)pirene usando l'unit risk dell'Organizzazione Mondiale della Sanità e sarà inclusa anche la stima del rischio cancerogeno da PM2.5 sia per lo specifico apporto delle emissioni aeroportuali anche attraverso il particolato secondario, sia per il rischio cumulativo relativo ai ricettori sensibili."*

Qualora all'esito dei monitoraggi i dati risultassero più critici di quelli prospettati o stimati dalla procedura che ora attende la conclusione, potrebbe essere richiesto dai portatori di interesse quanto disposto d'ufficio: la riedizione del procedimento di VIA per l'adozione delle misure correttive, come previsto dall'art. 28 commi 6 e ss. del D. lgs. 152/06, per cui *"qualora all'esito dei risultati delle attività di verifica di cui ai commi da 1 a 5, ovvero successivamente all'autorizzazione del progetto, dall'esecuzione dei lavori di costruzione ovvero dall'esercizio dell'opera, si accerti la sussistenza di impatti ambientali negativi, imprevisti, ulteriori o diversi, ovvero di entità significativamente superiore a quelli valutati nell'ambito del procedimento di VIA, comunque non imputabili al mancato adempimento delle condizioni ambientali da parte del proponente, l'Autorità competente, acquisite ulteriori informazioni dal proponente o da altri soggetti competenti in materia ambientale, può ordinare la sospensione dei lavori o delle attività autorizzate e disporre l'adozione di opportune misure correttive. Nei casi in cui, al verificarsi delle fattispecie di cui al comma 6, emerga l'esigenza di modificare il provvedimento di VIA o di stabilire condizioni ambientali ulteriori rispetto a quelle del provvedimento originario, l'Autorità competente, ai fini della riedizione del procedimento di VIA, dispone l'aggiornamento dello studio di impatto ambientale e la nuova pubblicazione dello stesso, assegnando al proponente un termine non superiore a novanta giorni."*

La Coordinatrice della sottocommissione VIA
Avv. Paola Brambilla